

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **10/1983** (ECLI:IT:COST:1983:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **22/12/1982**; Decisione del **12/01/1983**

Deposito del **24/01/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14593**

Atti decisi:

N. 10

ORDINANZA 12 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 24 gennaio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 del 2 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato) promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1978 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra Tinebra Nicolò e l'ENPAS, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

rilevato che il pretore di Brescia, con ordinanza del 18 settembre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto disponendo, ai fini del trattamento di quiescenza, un aumento nel computo del servizio a favore dei sottufficiali o militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza che hanno prestato servizio ai confini di terra, costituirebbe un'irrazionale disparità di trattamento nei confronti dei sottufficiali o militari di truppa che non hanno prestato il detto servizio.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione è affermata in modo apodittico senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e 109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24 novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione stessa.

Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 sollevata in riferimento all 'art. 3 Cost. dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.